

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 17 aprile 2025, n. 171

[ID VIP 13567] - Parco eolico denominato "CIVITAS", costituito da 11 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 7,2 MW, per una potenza complessiva di 79,2 MW, da realizzarsi nei Comuni di San Paolo di Civitate (FG), Torremaggiore (FG) e San Severo (FG), incluse le opportune opere di connessione alla RTN.

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: CIVITAS S.R.L.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)";
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.

- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere temperata la necessità di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 29071 del 17.02.2025, acquisita in pari data al prot. n. 83565 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 91229 del 20.02.2025 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 141381 del 18.03.2025, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Foggia, ha formulato le osservazioni ivi indicate;

- nota prot. n. 159417 del 27.03.2025, con la quale il Comune di San Paolo di Civitate ha espresso parere non favorevole;

LETTI, infine, i contributi inerenti alla procedura in oggetto e pubblicati sul portale istituzionale del M.A.S.E.;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 13567, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco eolico denominato "CIVITAS", costituito da 11 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 7,2 MW, per una potenza complessiva di 79,2 MW, da realizzarsi nei Comuni di San Paolo di Civitate (FG), Torremaggiore (FG) e San Severo (FG), incluse le opportune opere di connessione alla RTN, in oggetto epigrafato, proposto dalla società "CIVITAS" S.r.l., tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di precisare, altresì, che gli eventuali contributi perfezionati in data successiva all'adozione del presente provvedimento saranno trasmessi direttamente alla competente Autorità ministeriale a cura del Soggetto cui il contributo è riferibile.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

Di dare atto che la presente determinazione dirigenziale è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere con esito "NEUTRO".

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Scheda Istruttoria 13567.pdf - f39f339a811d13ec918004d4afcc20586d1e6850d2f3826e8e8960701840bc13

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti PNRR
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto
ID_VIP 13567

Tipologia di progetto	Impianto Eolico
Potenza	Potenza complessiva d'impianto pari a 79,2 MW (11 aerogeneratori di potenza nominale pari a 7,2 MW)
Ubicazione	Comuni di San Severo, San Paolo di Civitate, Torremaggiore (FG)
Proponente	Civitas S.r.l.

L'impianto eolico, denominato "Civitas", è costituito da **11 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 7,2 MW**, per una **potenza complessiva di 79,2 MW**.

Gli aerogeneratori in progetto ricadono nel territorio dei comuni di San Paolo di Civitate (FG), Torremaggiore (FG) e San Severo (FG), incluse le opportune opere di connessione alla RTN (cod. MYTERNA n. 202306449).

L'area dell'impianto è distante circa 2,5 km dal centro abitato di San Severo, circa 2,8 km dal centro abitato di Torremaggiore e circa 1,5 km dal centro abitato di San Paolo di Civitate. Il sito di impianto è raggiungibile attraverso la viabilità ordinaria, direttamente dalla Strada Statale 16 ter, dalla strada provinciale 31, dalla strada provinciale 32 e dalla strada provinciale 29.

Gli aerogeneratori verranno collocati nel parco ad una distanza media non inferiore a 5 diametri del rotore (810 m) con pale lunghe 81,00 m. Tutte le turbine sono equipaggiate con uno speciale sistema di regolazione che asseconda le diverse condizioni del vento. La torre dell'aerogeneratore è costituita da un tubolare tronco conico suddiviso in più sezioni per una altezza complessiva di 119 m mentre l'altezza massima dell'aerogeneratore (torre + pala) è di 200,00 m.; la struttura della torre è in acciaio verniciata per protezione della corrosione.

Si riportano di seguito la collocazione geografica degli aerogeneratori, i riferimenti catastali (Tabella 1.a), e le coordinate geografiche degli aerogeneratori (Tabella 1.b) indicati dal proponente:

Aerogeneratore	Comune	Foglio	Particelle
CV01	San Paolo di Civitate	20	57
CV02	San Paolo di Civitate	27	139
CV03	San Paolo di Civitate	13	114
CV04	San Paolo di Civitate	35	616
CV05	San Paolo di Civitate	34	215
CV06	San Paolo di Civitate	34	696
CV07	Torremaggiore	23	196
CV08	San Severo	19	506
CV09	San Severo	18	224
CV10	San Severo	17	90
CV11	San Severo	25	8
SOTTOSTAZIONE	San Paolo di Civitate	13	104

Tabella 1.a – collocazioni geografiche e riferimenti catastali. Fonte: Elaborato E_CIV_A_RE_02_Studio_di_incidenza_ambientale.pdf

PROVINCIA	COMUNE	N° AEROGENERATORE	COORDINATE GEOGRAFICHE WGS-84	
			EST	NORD
FOGGIA	San Paolo Di Civitate	CV01	521740,979	4623174,325
FOGGIA	San Paolo Di Civitate	CV02	523195,300	4622107,417
FOGGIA	San Paolo Di Civitate	CV03	524565,857	4621826,439
FOGGIA	San Paolo Di Civitate	CV04	525881,128	4620144,202
FOGGIA	San Paolo Di Civitate	CV05	523144,971	4619929,284
FOGGIA	San Paolo Di Civitate	CV06	523860,886	4619391,667
FOGGIA	Torremaggiore	CV07	524061,323	4618353,452
FOGGIA	San Severo	CV08	528320,113	4618471,379
FOGGIA	San Severo	CV09	529108,897	4618193,282
FOGGIA	San Severo	CV10	529409,604	4617384,865
FOGGIA	San Severo	CV11	530930,710	4618512,260
FOGGIA	Caltagirone	CV01	521740,979	4623174,325

Tabella 1.b – coordinate geografiche. Fonte: Elaborato E_CIV_A_RE_02_Studio_di_incidenza_ambientale.pdf

Il proponente indica, inoltre, le distanze rispetto ai centri abitati (Tabella 1.c):

Comune	Torre più vicina	Distanza [m]
San Paolo di Civitate	CV 05	1.200
San Severo	CV 11	2.000
Torremaggiore	CV 07	2.000
Apricena	CV 10	8.600
Serracapriola	CV 01	9.800
Poggio Imperiale	CV 03	10.000
Chieuti	CV 01	11.500
Lesina	CV 03	13.000
Casalnuovo Monterotaro	CV 07	18.500
Rignano Garganico	CV 10	18.500
Casalvecchio di Puglia	CV 07	19.500

Tabella 1.c – Distanze dai centri abitati. Fonte: Elaborato E_CIV_A_RE_02_Studio_di_incidenza_ambientale.pdf

Si riportano di seguito le immagini prodotte dal proponente che mostrano la dislocazione su ortofoto (Figura 1a), su IGM (Figura 1b) e su CTR (Figura 1c) degli aerogeneratori e delle opere di connessione.




Figura 1.a –Inquadramento su ortofoto. Fonte: Elaborato E_CIV_A_RE_02_Studio_di_incidenza_ambientale.pdf



Figura 1.b – Inquadramento su IGM Fonte: Elaborato E_CIV_A_RE_01_Studio_di_impatto_ambientale:pdf

Con riferimento alla cartografia tecnica IGM, in scala 1: 25.000, il progetto ricade nelle tavolette 155-II-NO “Coppa di Rose”, 155-II-SO “Torremaggiore” e 155-II-SE “S. Severo”.




Figura 1.c – Inquadramento su stralcio CTR. Fonte: Elaborato E_CIV_A_RE_01_Studio_di_impatto_ambientale: .pdf

L’area sulla quale insiste l’impianto, nel territorio dei comuni di di San Severo (FG), San Paolo di Civitate (FG) e Torremaggiore (FG), ricade nell’ambito Paesaggistico N.3 “Tavoliere”, interessando la figura 3.2 “Il mosaico di San Severo”.

Dall’analisi delle strumentazioni urbanistiche si evince che il progetto ricade interamente in zona territoriale “ZONA E - Zona Agricola”.

IDONEITA’ DELL’AREA

Verifiche ai sensi dell’art. 20, co.8, D.lgs. n.199/2021

L’area dell’impianto:

- **Let. a)** non è interessata da impianti della stessa fonte; in prossimità dell’area sono presenti altri impianti eolici e fotovoltaici;



Figura 2 – FER - fonte <https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ImpiantiFERDGR2122/index.html>

- **Let. b)** non ricade in un sito oggetto di bonifica;
- **Let. c)** non coincide integralmente con cave o miniere cessate, non recuperate, abbandonate o in condizioni di degrado, né coincide con una porzione di cave o miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
- **Let. c bis)** non coincide con siti e impianti nella disponibilità del gruppo Ferrovie dello Stato italiane, né dei gestori di infrastrutture ferroviarie, nonché delle società concessionarie autostradali;
- **Let. c bis 1)** non coincide con siti e impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelle situate all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori, di cui all'allegato 1 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 14 febbraio 2017, a condizione che siano effettuate le opportune verifiche tecniche da parte dell'ENAC;
- **Let. c ter)** non riguarda la realizzazione di un impianto fotovoltaico, né di un impianto a biomassa;
- **Lettera c quater):**
 - non ricade nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2024, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'art.142, comma 1, lettera h);
 - ricade nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/2004 (3 Km per impianti eolici); in particolare:
 - gli aerogeneratori CV01 e CV02 ricadono nella fascia di rispetto del Vincolo Archeologico (**ARC0456**) istituito ai sensi della Legge 1089 il 27/06/1992 "S. PAOLO DI CIVITATE – RESTI DI UN INSEDIAMENTO PREISTORICO, DAUNIO, ROMANO E MEDIEVALE";
 - l'aerogeneratore CV01 ricade nella fascia di rispetto del Vincolo Archeologico (**ARC0455**) istituito ai sensi della Legge 490 del 1999 il 18/06/1991 "TIATI-TEANUM APULUM – RESTI DI UN INSEDIAMENTO PREISTORICO, DAUNIO, ROMANO E MEDIEVALE";
 - l'aerogeneratore CV01 ricade inoltre nella fascia di rispetto del Vincolo Archeologico (**ARC0457**) istituito ai sensi della Legge 1089 il 24/04/1996 "TIATI – RESTI PERTINENTI ALL'INSEDIAMENTO PREISTORICO-DAUNIO, ROMANO E MEDIEVALE DI TEATI - TEANUM APULUM";
 - l'aerogeneratore CV01 ricade nella fascia di rispetto del Vincolo Archeologico (**ARC0458**) istituito ai sensi della Legge 1089 il 31/05/1997 "TIATI – RESTI PERTINENTI ALL'INSEDIAMENTO PREISTORICO-DAUNIO, ROMANO E MEDIEVALE DI TEATI - TEANUM APULUM";
 - l'aerogeneratore CV01 ricade nella fascia di rispetto del Vincolo Archeologico (**ARC0454**) istituito ai sensi della Legge 1089 il 23/02/1990 "TIATI – RESTI PERTINENTI ALL'INSEDIAMENTO PREISTORICO-DAUNIO, ROMANO E MEDIEVALE DI TEATI - TEANUM APULUM";



Figura 3 – Verifica di coerenza del progetto rispetto alle aree idonee di cui al d.lgs. 199/2021 – fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del D.L 42/2004 (3 Km per impianti eolici) - ARCO454- ARCO455- ARCO456- ARCO457- ARCO458 Tiati-Teanum/Apulum Insedimentopuristratificato



Figura 4 - Localizzazione dei siti archeologico-monumentali su C.T.R. (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 17-2-2025)

- **ricade** nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/2004 (3 Km per impianti eolici), in particolare:
 - tutti gli aerogeneratori ricadono nella fascia di rispetto del *Tratturo n. 1 L’Aquila – Foggia* (classe A);
 - tutti gli aerogeneratori tranne il CV01 ricadono nella fascia di rispetto del *Tratturo n. 10 Braccio Nunziatella – Stignano* (classe A).
- Entrambi i tratturi sono classificati in Classe A, riconoscimento che ne attesta l’elevato valore storico e paesaggistico, attribuendo loro un vincolo di particolare rilevanza ai fini della tutela e della pianificazione territoriale. Tali beni culturali rientrano nelle disposizioni di tutela previste dalla Parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs. 42/2004).**



Figura 5 – Verifica di coerenza del progetto rispetto alle aree idonee di cui al d.lgs. 199/2021 – fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/2004 (3 Km per impianti eolici)

Nella tabella seguente si riportano i tratturi di classe A il cui perimetro interessa la localizzazione dei citati aerogeneratori:

N. riferimento	Qualifica	Denominazione	Comune	Classe
1	Tratturo reintegrato	L'Aquila – Foggia	San Paolo Civitate – San Severo	A
10	Tratturo	Braccio Nunziatella – Stignano	San Paolo Civitate – San Severo	A

Tabella 2 - Rete dei tratturi: Classificazione Rete Tratturi

- **ricade** nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs. 42/2004 (3 Km per impianti eolici).

Nel corso della valutazione del progetto, è emerso che, con **Decreto del Ministero della Cultura del 13 novembre 2024**, è stata disposta la **dichiarazione di notevole interesse pubblico** per l'area denominata **"TIATI - TEANUM APULUM - CIVITATE E BASSA VALLE DEL FORTORE"**, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere c) e d), dell'art. 138, comma 3, dell'art. 139, comma 1 e dell'art. 141, comma 1 del D.lgs. n. 2/2004.

Il provvedimento interessa i comuni di **Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Lesina, San Paolo di Civitate, Serracapriola e Torremaggiore (FG)**.

Il suddetto **Decreto Ministeriale** è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 275, Serie Generale, del 23 novembre 2024. Successivamente, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 14 del 17 febbraio 2025, è stato pubblicato il Decreto del Segretario Regionale del Ministero della Cultura per la Puglia (prot. 304 del 23 dicembre 2024).

Alla luce di quanto sopra, l'aerogeneratore CV01 risulta ricompreso nel perimetro del suddetto bene sottoposto a tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004.




Figura 6 – Area di notevole interesse pubblico "TIATI - TEANUM APULUM - CIVITATE E BASSA VALLE DEL FORTORE", ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere c) e d), dell'art. 138, comma 3, dell'art. 139, comma 1 e dell'art. 141, comma 1 del D.lgs. n. 2/2004. Particolare fg.20 – CV01 (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 17-2-2025)

- ❖ L'area di impianto **non ricade** tra quelle indicate come **IDONEE** ai sensi dell'art.20 co.8 lett. c-quater).

NON IDONEITA' DELL'AREA

Verifiche ai sensi del RR 24/2010 – Aree non Idonee

L'area dell'impianto **non ricade** tra quelle indicate come **NON IDONEE** ai sensi del Regolamento Regionale n. 24 del 2010



Figura 7 – Stralcio aree non idonee FER Regione Puglia

In ottemperanza all'Allegato 2 del Regolamento Regionale 24/2010, che comprende la classificazione delle tipologie di impianti per l'individuazione dell'inidoneità dell'area (tratta dalla Tabella 1 del Decreto del 10 settembre 2010), l'intervento è classificato come un parco eolico, specificamente nella **categoria E.4 d la cui P_TOT >1.000 kW**.

In riferimento alle opere di connessione, si precisa che il cavidotto interferisce con Altre aree – Connessioni, Fiumi Torrenti e corsi d'acqua con buffer fino a 150 m, Tratturi con buffer di 100 m, ATE B del PUTT/p.

Il Proponente dichiara che gli attraversamenti saranno eseguiti *“con staffaggi ai ponti esistenti o con TOC (Trivellazione Orizzontale Controllata)”*.

L'area dell'impianto **non ricade** in aree vincolate ai sensi del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale.

MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO (del D.M. 10-9-2010 Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili Parte IV paragrafo 16 - Criteri generali)

Riguardo all'adeguata integrazione dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, come specificato al **punto 16 del D.M. 10-9-2010**, viene presentata un'analisi sui seguenti criteri ritenuti fattori chiave per un giudizio favorevole sui progetti.

Punto 16.1:

- a) L'analisi dei documenti forniti evidenzia che la società di ingegneria **GEMSA PRO** che ha supportato il proponente nella predisposizione del progetto, **non è dotata** di un sistema di gestione qualità e ambiente certificato secondo le norme UNI-EN ISO 9001:2015 e UNI-EN ISO 14001:2015. Da un controllo effettuato sulla pagina web: https://services.accredia.it/ppsearch/accredia_companymask_remote.jsp?ID_LINK=1739&area=310 si riscontra la non adesione della società di ingegneria, agli standard internazionali per i sistemi di gestione della qualità (ISO 9001) e per i sistemi di gestione ambientale (ISO 14001 e/o EMAS).
- b) Il **progetto rientra** nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata *“Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti”* ed anche nella tipologia elencata nell'Allegato II oppure nell'Allegato II-bis. L'impianto rientra tra gli *“impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW”*. L'impianto, dunque, **prevede** la valorizzazione dei potenziali energetici delle varie fonti rinnovabili presenti sul territorio e la loro

capacità di sostituire le fonti energetiche fossili con la produzione di energia da fonte eolica di macro-generazione on-shore.

- c) L'intervento **prevede** il ricorso a criteri progettuali volti a ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili in quanto il proponente, nello studio di impatto ambientale (cfr. *E_CIV_A_RE_01_Studio_di_impatto_ambientale.pdf*), afferma di aver scelto per il progetto, turbine di potenza superiore ai 900 kW al fine di massimizzare l'energia prodotta con un minor impatto sul territorio a parità di potenza d'impianto. In relazione alla viabilità afferma altresì che: *"Il percorso di trasporto della componentistica degli aerogeneratori è previsto lungo arterie stradali di preminente importanza regionale e locale. L'area di impianto è raggiungibile percorrendo la suddetta viabilità principale prevedendo puntuali interventi di adeguamento (...) realizzando limitati spianamenti o allargamenti in curva, per favorire il transito dei mezzi di trasporto alla viabilità di impianto."*
- d) Il progetto **prevede** l'utilizzo di aree già degradate da attività antropiche. L'area circostante i terreni ove è prevista l'installazione dell'impianto eolico, risulta antropizzata per via della presenza di una rete di strade e per la presenza di campi coltivati (*pressione antropica ISPRA Bassa - cfr. <https://www.isprambiente.gov.it/it/servizi/sistema-carta-della-natura/cartografia/carta-della-natura-alla-scala-1-50.000/puglia>*).
- e) L'impianto **non è integrato** nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale.
Per quanto riguarda l'uso del suolo, l'area interessata dal posizionamento degli aerogeneratori è classificata come superficie agricola ed è caratterizzata dal **codice 2121 - seminativi semplici in aree irrigue e 221 - vigneti** secondo il progetto europeo Corine Land Cover (cfr <https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/UDS2011/index.html>).




Figura 8 – Carta uso del suolo 2011. Fonte <https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/UDS2011/index.html>. In ciano le particelle catastali interessate dall'impianto

- f) Esaminata la documentazione tecnica predisposta dal proponente, il progetto **non riguarda** la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi.
- g) Dagli elaborati di progetto **non si evincono** iniziative di coinvolgimento attivo dei cittadini attraverso comunicazione e informazione anticipata sull'autorizzazione e sull'implementazione degli impianti, così come l'organizzazione di programmi formativi per il personale e le maestranze in arrivo.
- h) L'effettiva valorizzazione del recupero di energia termica prodotta nei processi di cogenerazione in impianti alimentati da biomasse, **non è applicabile** al caso di specie, in quanto tale aspetto non risulta pertinente all'impianto oggetto di valutazione.

Punto 16.2:

Il progetto risponde parzialmente ai requisiti di cui al punto precedente che nell'insieme garantirebbero le politiche di promozione da parte della regione e dell'amministrazione centrale.

Punto 16.3:

Gli aerogeneratori di progetto avranno un'altezza massima totale Ht (al tip della pala) pari a 200 m ($Ht = H+D/2$). (altezza mozzo 119 m + raggio rotore 81 m = 200 m); l'Area vasta avrà raggio $200 \times 50 = 10.000,00$ m); l'area spazzata dal singolo aerogeneratore è pari a 20.601,54 mq.

Impatto sul paesaggio

Al fine di ridurre l'impatto visivo sull'ambiente in cui si colloca l'impianto, le linee guida definiscono

- **Distanza minima tra parchi eolici di 50 volte l'altezza massima della turbina più vicina (per evitare l'effetto selva);**

Il proponente non fornisce alcun elaborato di analisi degli impatti cumulativi e delle possibili interferenze dell'impianto in progetto con altri impianti FER esistenti e/o con iter autorizzativo in corso di valutazione. La documentazione non contiene alcuna analisi cartografica relativa all'impatto che avrebbe la realizzazione dell'impianto nel Buffer di 10 Km né di 20 Km.

È stata effettuata esclusivamente un'analisi generica con una cartografica di visibilità cumulata nel Buffer di 5 Km da cui si evince che il requisito **non è rispettato** per la presenza di un significativo numero di impianti in tale raggio:




Figura 9– Buffer 5 Km: Fonte: Elaborato "E_CIV_A_VC_14_Cartediana di visibilità cumulata"

- **Distanza minima tra aerogeneratori di 5-7 volte il diametro dell'aerogeneratore in direzione del vento prevalente e 3-5 in direzione perpendicolare**

Il requisito **non è rispettato**: rispetto alla direzione prevalente del vento, il posizionamento degli aerogeneratori comporta distanze fra le torri inferiori a quella di 5 volte il diametro

- **Rispetto dei caratteri geomorfologici e dei profili orografici**

Nell'area vasta il carattere geomorfologico è piuttosto regolare, costituito da un paesaggio contraddistinto da aree pianeggianti e/o sub pianeggianti. Il territorio oggetto di studio è identificato nella fascia altimetrica compresa tra i 23 ed i 163 m sopra il livello del mare. La coltivazione prevalente è a seminativo ma con presenza significativa di vigneti, oliveti e produzione di orticole. Risulta una diffusa presenza di aree edificate costituite da insediamenti di tipo residenziale-produttivo, l'area è molto attiva nel settore di trasformazione agro-alimentare e nel settore commerciale.

- **Trattamento delle superfici delle strade di collegamento con materiali locali evitando l'asfalto**

La scelta progettuale prevede l'uso di materiali inerti di cava senza uso di asfalti.

- **Interramento dei cavidotti**

Il progetto prevede coerenza con questo punto.

- **Scelte cromatiche adatte al luogo e vernici antiriflettenti**

Le scelte progettuali sono coerenti.

- **Privilegiare l'inserimento in paesaggi già compromessi ad es. di tipo industriale, quando si opera in contesti urbanizzati**

Il requisito non è pertinente.

- **Impatto su flora, fauna ed ecosistemi**

L'analisi effettuata dal proponente risulta generica e basata su dati bibliografici non pertinenti con l'area di interesse.

- **Minimizzare le modifiche dell'habitat sia in fase di cantiere che durante l'esercizio;**
La documentazione analizzata risulta carente sul punto. Il proponente ha evidenziato esclusivamente che l'area che interessa il parco eolico si sviluppa su perimetro abbastanza esteso, si inserisce in un paesaggio caratterizzato da un uso territoriale a coltivazione cerealicola con presenza significativa di oliveti e vigneti, anche di uve di pregio con denominazione DOC, non si evincono ambienti di rilevante valore ecologico ed elementi naturali sottoposti a tutela di conservazione.
- **Contenere i tempi di costruzione per ridurre l'impatto sull'ambiente**
Il proponente dichiara un cronoprogramma in cui prevede la realizzazione in n. 18 mesi.
- **Ridurre l'uso delle nuove strade realizzate per gli impianti, riservandole esclusivamente alle attività di manutenzione e chiudendole al pubblico**
Quanto dichiarato risulta coerente con questo punto.
- **Utilizzare aerogeneratori con torri tubolari, bassa velocità di rotazione delle pale e privi di tiranti**
Il tipo di torre e di aerogeneratori previsti dal progetto sono coerenti con questo punto.
- **Ripristinare la vegetazione eliminata durante la fase di cantiere e restituire le aree non più necessarie alle condizioni iniziali. In caso di impossibilità, avviare un piano di recupero ambientale**
Il piano di ripristino delle aree utilizzate come superfici provvisorie, viabilità e piazzole, presentato dal proponente è coerente.
- **Inserire eventuali interruttori e trasformatori all'interno della cabina**
Soluzione non adottata nel progetto.
- **Applicare accorgimenti nella colorazione delle pale per aumentare la percezione del rischio da parte dell'avifauna**
Il proponente in merito dichiara che il produttore fornirà le pale con la colorazione prevista dalle norme.
- **Interrare o isolare le linee elettriche a bassa e media tensione. Per quelle ad alta tensione, prevedere spirali o sfere colorate**
Il proponente non fornisce in merito alcuna descrizione tecnica.
- **Adottare tutti gli accorgimenti tecnici possibili durante la fase di cantiere per ridurre al minimo la dispersione di polveri nel sito e nelle aree circostanti**
Le misure di mitigazione dichiarate per ogni fase sono generiche e basate su dati bibliografici.
- **Impatti delle sorgenti sonore e interferenza elettromagnetica**
Lo studio sulle interferenze elettromagnetiche prodotto dal proponente dichiara coerenza con la normativa. Tuttavia, non è presente una relazione di valutazione di impatto acustico (*Elaborato – "E_CIV-G_EG_EE_00_Elencoelaborati"*).
- **Utilizzare aerogeneratori a bassa velocità con profili alari ottimizzati**
Il tipo di aerogeneratore scelto ha velocità legate alla potenza installata, non consente scelte se non quelle di progetto. Sono velocità praticamente obbligate dal mercato.
- **Utilizzare linee interrate con una profondità minima di 1 metro, protette e accessibili nei punti di giunzione, e segnalate adeguatamente**
Le soluzioni progettuali dichiarate sono coerenti con la normativa vigente.
- **Mantenere una distanza adeguata dagli aerogeneratori alle sorgenti di segnali di radioservizio per evitare interferenze**
Il proponente non analizza questa problematica.
- **Posizionare il trasformatore all'interno della torre dell'aerogeneratore, dove possibile.**
Dagli elaborati si evince che i trasformatori sono esterni alle torri.

Impatto sul territorio e sulla geomorfologia – Interferenze con le componenti antropiche

Al fine di ridurre l'impatto sul territorio e con le componenti antropiche presenti nell'ambiente in cui si colloca l'impianto, le linee guida definiscono:

- **una minima distanza di ciascun aerogeneratore da unità abitativa munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, non inferiore ai 200 m.**
Il criterio **non è rispettato** in quanto il fabbricato più vicino, adibito ad attività produttiva, è posto a distanza di **166,80 m**.
- **una minima distanza di ciascun aerogeneratore dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti non inferiore a 6 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore.**
In base al Punto 5.3 dell'All.4 del D.M. del 10.09.2010 il limite del raggio di $6 \times 200 \text{ m} = 1.200,00 \text{ m}$., l'aerogeneratore CV05 **non rispetta** il requisito essendo posto a distanza di **1.069,10 m** dal comune di San Paolo di Civitate. Le rimanenti Torri sono poste a distanze che vanno da **1.471,00 m** della CV10 dal comune di San Severo fino ai **2.970,70 m** della CV08 dal comune di San Severo, mentre la sola Torre CV04 è posta a distanza di 3.676,00 dal comune di San Paolo di Civitate. Quindi, in riferimento alle *Linee Guida* Regione Puglia che stabiliscono che: *"ogni turbina eolica dovrà distare almeno 15 volte il diametro dell'elica dal confine dell'area edificabile del centro urbano così come definita dal P.d.F. o dal P.R.G. in vigore al momento del rilascio della autorizzazione all'installazione; tale distanza non potrà comunque essere inferiore a 1,00 km"*, essendo tale distanza pari a $15 \times 162 = 2.430 \text{ m}$, il requisito risulta **non rispettato**.

Rischio incidenti

Al fine di ridurre il rischio incidenti, le linee guida definiscono che:

- **la distanza di ogni turbina eolica da una strada provinciale o nazionale debba essere superiore all'altezza massima dell'elica comprensiva del rotore e comunque non inferiore a 150 m dalla base della torre.**
Si rileva che il proponente non allega nessun elaborato per l'analisi dell'inserimento del parco eolico nella viabilità primaria, genericamente viene indicato nelle relazioni di Studio di Impatto Ambientale che le Torri sono poste a oltre 300 m dalla viabilità più vicina.
Dalla verifica effettuata, tutti gli aerogeneratori sono posti oltre i 150 m dalle Strade Provinciali e Statali, inoltre si rileva che l'aerogeneratore CV03 dista solo **161,40 m** dalla **SP 32**.
In riferimento alle Linee Guida Regione Puglia: *"la distanza di ogni turbina eolica da una strada provinciale o nazionale deve essere superiore a 4 volte il diametro dell'elica e comunque non inferiore a 300 m; inoltre, tale distanza dovrà essere in ogni caso superiore alla gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale"*, essendo tale distanza pari a $4 \times 162 = 648 \text{ m}$, il requisito risulta **non rispettato**. La posizione degli aerogeneratori non rispetta il criterio stabilito in quanto sono posti ad un minimo di **161,40m** ad un massimo di **627,30 m** dalle viabilità principali SP32, SS16, SS16-ter, SP29. Tutte le distanze rientrano nel range della gittata massima di frammenti di pala in caso di rottura.
- **la distanza di ogni turbina eolica dai fabbricati debba essere almeno pari alla gittata massima dell'aerogeneratore. Ogni abitazione ed edificio preso in considerazione deve ricadere al di fuori di questo raggio di azione.**

Si rileva che in nessuno degli elaborati allegati al progetto è riportata una Relazione di Calcolo della Gittata massima e distanze da fabbricati. Confrontare anche: (Elaborato – "E_CIV-G_EG_EE_00_Elencoelaborati").

A parere dello scrivente le gittate attendibili per questo tipo di aerogeneratore sono di almeno **250 m** per lo stacco della pala intera, di almeno **550 m – 650 m** per frammenti di pala. L'intero Parco eolico ha gli aerogeneratori inseriti in un contesto periurbano ad alta densità edificata, sono presenti fabbricati, per la maggior parte di recente costruzione, tutti adibiti a residenza ed attività produttive agroalimentare o commerciali; le distanze verificate in istruttoria vanno da una distanza minima di **166,80 m** ad una massima di **290,80 m** in numero significativo. Le distanze considerate si trovano all'interno del range di pericolo. **Il criterio non è rispettato per n. 9 aerogeneratori.**

Punto 16.4:

Si sottolinea che, nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità

perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

Dalla documentazione in atti e come risulta dalla carta dell'uso del suolo, gli aerogeneratori che costituiscono l'impianto eolico, ricadono in un comprensorio agricolo tipico delle pianure interne del foggiano, ovvero un comprensorio caratterizzato dalla presenza di seminativi in rotazione a graminacee e leguminose da foraggio oltre che da colture arboree come vigneti e oliveti.

Come si apprende dalla relazione agronomica allegata al progetto (cfr. *E_CIV_A_RE_05_Relazione_Agronomica*): *"Sulle superfici interessate dalla progettazione si evidenzia la presenza della coltivazione di seminativi in rotazione colturale di cereali (grano duro) e leguminose. Nelle aree perimetrali incolte e impluvi è stata verificata la presenza di specie floristiche quali xerofile mediterranee, costituite da un mosaico di vegetazione emicriptocamefitica frammista a terofite di piccola taglia che colonizzano tutte le aree non coltivate fossi e valloni. (...) Dal sopralluogo in campo non sono emerse criticità in merito eventuale sovrapposizione a specie arboree o habitat meritevoli di conservazione."*

Il proponente, ha prodotto una *Dichiarazione di assenza di colture di pregio* (cfr. *E_CIV_A_RE_10_Dichiarazioneassenzacolture dipregio*) a firma di un agronomo da cui si evince che: *"Nell'area oggetto di installazione di aerogeneratori dell'impianto (...) non vi sono colture di pregio e non sussistono divieti previsti dall'art. 10 della L. 353/2000."*

Si riscontra che le uve provenienti da vitigni presenti nell'area di studio, possono concorrere alla produzione di vini IGT DAUNIA e PUGLIA (cfr. <http://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ConsultazioneMappaVini/>).

Non si riscontra, nella zona progettuale e nell'areale di progetto, la presenza di ulivi considerati monumentali come definiti dall'art. 2 della Legge Regionale 4 giugno 2007, n. 14 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia" (cfr. <https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ParchiAreeProtette/index.html>).

Punto 16.5:

Il progetto prevede alcune misure di mitigazione e compensazione sia in fase di cantiere che in fase di esercizio e dismissione con l'obiettivo d'integrazione nel territorio, di riduzione al minimo degli impatti e, nella migliore delle ipotesi, di eliminazione totale. Nella documentazione relativa allo studio di impatto ambientale (cfr. *E_CIV_A_RE_01_Studio_di_impatto_ambientale.pdf*) e nella relazione relativa alle Opere di Mitigazione e Compensazione (cfr. *E_CIV_A_RE_07_Opere di mitigazione e compensazione.pdf*) viene riportato che, al fine di mitigare gli impatti della realizzazione del parco eolico su **suolo e sottosuolo**, il proponente intende procedere con:

- *contenimento degli spazi di cantiere al minimo indispensabile, limitando gli ingombri delle piste e delle strade di servizio;*
- *ripristino dell'originario assetto vegetazionale al termine dei lavori, con smantellamento dei cantieri, sgombero dei materiali utilizzati e rimozione di terreni o pavimentazioni temporanee, conferendo i materiali in discariche autorizzate.*

Al fine di diminuire gli impatti sull'**atmosfera** sia in fase di cantiere che in fase di dismissione, il proponente intende mettere in atto le seguenti misure:

- *abbattimento delle emissioni di polvere attraverso la bagnatura dei cumuli e delle aree di cantiere, con sistemi manuali o con pompe da irrigazione;*
- *copertura del materiale caricato sui mezzi, che potrebbe cadere e disperdersi durante il trasporto, oltre che dei cumuli di terreno stoccati nell'area di cantiere;*
- *pulizia degli pneumatici dei veicoli in uscita dal cantiere;*
- *circolazione a bassa velocità nelle zone di cantiere sterrate;*
- *recinzione delle aree di cantiere con barriere antipolvere, finalizzata a ridurre il sollevamento e la fuoriuscita delle polveri;*
- *sospensione delle attività che possono produrre polveri in giornate particolarmente ventose.*

In relazione al traffico veicolare il progetto prevede:

- *attenta manutenzione e periodiche revisioni dei mezzi, con particolare attenzione alla pulizia ed alla sostituzione dei filtri di scarico, al fine di garantirne la piena efficienza anche dal punto di vista delle emissioni in atmosfera, nei limiti imposti dalle vigenti norme;*

- *ottimizzazione dei tempi di carico e scarico dei materiali;*
- *spegnimento del motore durante le fasi di carico e scarico dei materiali o durante qualsiasi sosta.*

In riferimento agli impatti su **flora, vegetazione, fauna e avifauna** si ribadisce che il sito di progetto ricade in un'area occupata principalmente da seminativi e da colture arboree come vigneti e oliveti. Il proponente afferma che la realizzazione degli interventi sarà effettuata perseguendo l'obiettivo di mantenimento della vegetazione esistente, tramite la conservazione della vegetazione nell'area del campo eolico e della sottostazione e il reimpianto delle essenze eventualmente estirpate. Inoltre, sarà garantito il ripristino vegetazionale attraverso la piantumazione di specie erbacee, basso arbustive, alto arbustive e arboree. Come si apprende dallo studio di impatto ambientale (cfr. *E_CIV_A_RE_01_Studio_di_impatto_ambientale.pdf*), le superfici complessivamente sottratte alla copertura vegetale a seguito degli interventi in progetto, sono pari a circa 5 ettari di cui solo 1,2 ettari realmente impermeabilizzate. In relazione al progetto, circa 3,9 ettari saranno interessati dall'adeguamento delle strade esistenti e 0,18 ettari saranno destinati a nuove strade in gran parte realizzate in misto granulometrico.

In relazione a fauna e avifauna, il proponente afferma che è stato previsto l'utilizzo di turbine di grandi dimensioni distanziate tra loro per ridurre l'impatto su fauna e habitat e inoltre la disposizione degli impianti è stata progettata in modo da evitare interferenze con le specie presenti.

Tra le misure di mitigazione il progetto prevede che sarà adottato un sistema di rilevazione e arresto a richiesta per l'attenuazione della mortalità degli uccelli, denominato *Dt Bird*. Sarà inoltre adottato un analogo sistema, per minimizzare il rischio di collisione dei chiropteri, denominato *DT Bat*.

L'area, da un'indagine cartografica, risulta contraddistinta da un basso valore ecologico (cfr. *Linee Guida ISPRA* <https://www.isprambiente.gov.it/it/servizi/sistema-carta-della-natura/cartografia/carta-della-natura-alla-scala-1-50.000/puglia>).

Le misure di mitigazione e compensazione proposte, mancano di dettagli operativi e piani concreti per garantire l'efficacia nella riduzione degli impatti ambientali. È necessario un approfondimento delle proposte, con l'inclusione di misure specifiche e di un piano di monitoraggio per verificarne l'attuazione e l'efficacia.

CONCLUSIONI

L'impianto eolico, denominato "Civitas", è costituito da **11 aerogeneratori** di potenza unitaria pari a **7,2 MW**, per una potenza complessiva di **79,2 MW**, da realizzarsi nei comuni di San Paolo di Civitate (FG), Torremaggiore (FG) e San Severo (FG), incluse le opportune opere di connessione alla RTN ricadenti nei medesimi comuni.

Alla luce degli elementi esaminati e della documentazione progettuale fornita, si evidenziano i seguenti punti:

1. L'impianto ricade in **zona a destinazione agricola**, in particolare, in **Zona E - Agricola** secondo gli strumenti urbanistici dei **comuni di San Severo (FG), San Paolo di Civitate (FG) e Torremaggiore (FG)**;
2. L'area di impianto **non ricade** tra quelle indicate come **IDONEE** ai sensi dell'**art. 20 comma 8 del D.Lgs 199/2021**; nello specifico:
 - gli aerogeneratori CV01 e CV02 ricadono nella **fascia di rispetto del Vincolo Archeologico istituito ai sensi della Legge 1089 il 27/06/1992 "S. PAOLO DI CIVITATE – RESTI DI UN INSEDIAMENTO PREISTORICO, DAUNIO, ROMANO E MEDIEVALE"**,
 - l'aerogeneratore CV01 ricade nella **fascia di rispetto del Vincolo Archeologico istituito ai sensi della Legge 490 del 1999 il 18/06/1991 "TIATI-TEANUM APULUM – RESTI DI UN INSEDIAMENTO PREISTORICO, DAUNIO, ROMANO E MEDIEVALE"**;
 - l'aerogeneratore CV01 ricade nella **fascia di rispetto del Vincolo Archeologico istituito ai sensi della Legge 1089 il 24/04/1996 "TIATI – RESTI PERTINENTI ALL'INSEDIAMENTO PREISTORICO-DAUNIO, ROMANO E MEDIEVALE DI TEATI – TEANUM APULUM"**;

- l'aerogeneratore CV01 ricade nella fascia di rispetto del Vincolo Archeologico istituito ai sensi della Legge 1089 il 31/05/1997 "TIATI – RESTI PERTINENTI ALL'INSEDIAMENTO PREISTORICO-DAUNIO, ROMANO E MEDIEVALE DI TEATI - TEANUM APULUM";
 - l'aerogeneratore CV01 ricade nella fascia di rispetto del Vincolo Archeologico istituito ai sensi della Legge 1089 il 23/02/1990 "TIATI – RESTI PERTINENTI ALL'INSEDIAMENTO PREISTORICO-DAUNIO, ROMANO E MEDIEVALE DI TEATI - TEANUM APULUM";
 - tutti gli aerogeneratori ricadono nella fascia di rispetto del Tratturo n. 1 L'Aquila – Foggia (classe A);
 - tutti gli aerogeneratori tranne il CV01 ricadono nella fascia di rispetto del Tratturo n. 10 Braccio Nunziatella – Stignano (classe A);
 - l'aerogeneratore CV01 ricade nell'area denominata "TIATI - TEANUM APULUM - CIVITATE E BASSA VALLE DEL FORTORE", dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere c) e d), dell'art. 138, comma 3, dell'art. 139, comma 1 e dell'art. 141, comma 1 del D.lgs. n. 2/2004.
3. L'area dell'impianto **non ricade** tra quelle indicate come **NON IDONEE** ai sensi del Regolamento Regionale n. 24 del 2010;
 4. In relazione all'uso del suolo gli aerogeneratori in progetto sono stati collocati in codice 2121 - seminativi semplici in aree irrigue e 221 – vigneti secondo il progetto europeo Corine Land Cover.
 5. Dalla documentazione si evince che è stato effettuato un sopralluogo nell'area interessata dall'impianto eolico a seguito del quale è stata prodotta una Dichiarazione di assenza di colture di pregio.
 6. Non si riscontra, nella zona progettuale e nell'areale di progetto, la presenza di ulivi considerati monumentali, come definiti dall'art. 2 della Legge Regionale 4 giugno 2007, n. 14 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia".
 7. Le misure di mitigazione e compensazione proposte risultano carenti, non completamente sviluppate e mancano di dettagli operativi e piani attuativi.
 8. Non sono rispettate le distanze minime tra parchi eolici, le distanze minime tra gli aerogeneratori previsti da progetto, né le distanze minime degli aerogeneratori dai centri abitati, dalle viabilità principali e dai fabbricati. In relazione al numero di fabbricati nell'intorno delle varie torri e le distanze degli stessi, nonché le distanze dalle viabilità di primaria importanza, emerge un significativo pericolo di incidenti.